
Mostra rif. normativi**Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 148 del 01/10/2014****IN SEDE REFERENTE****(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 settembre.

Il presidente **PALMA**, dopo aver ricordato che si procederà alla illustrazione degli emendamenti presentati al decreto-legge, avverte che il Ministro della giustizia ha chiesto di poter intervenire sul contenuto del decreto-legge e sul complesso delle proposte emendative ad esso riferite.

Il ministro **ORLANDO** sottolinea preliminarmente l'importanza che il miglioramento dell'efficienza della giustizia civile riveste per l'Esecutivo. Il provvedimento d'urgenza in esame reca misure volte ad incidere positivamente sul contenzioso civile attraverso un rafforzamento dell'istituto dell'arbitrato e la promozione di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie. Si tratta di misure il cui impatto può risultare limitato se non lette nel quadro dei più ampi interventi che il Governo si appresta a varare in materia civile. Tali interventi confluiranno in un disegno di legge delega, il quale è attualmente all'esame della Ragioneria generale dello Stato. Con particolare riguardo al merito del decreto-legge si sofferma sull'istituto della negoziazione assistita che può rappresentare un'opportunità per risolvere *ab initio* l'insorgenza di liti. A differenza di precedenti esperienze di soluzione concordata nelle controversie- quale quella sperimentata con la mediazione- in questo caso l'Esecutivo ha ritenuto di valorizzare il ruolo della figura del professionista avvocato. In relazione ai rilievi critici emersi in sede di discussione generale e tendenti a sottolineare la scarsa attrattiva degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, preannuncia l'intendimento del Governo di introdurre nella sede più opportuna un organico ed articolato sistema di misure finalizzate ad incentivare l'operatività delle suddette procedure. Per quanto concerne le disposizioni del decreto-legge in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, osserva come si tratti di tematiche sulle quali si sono registrate, nel corso del dibattito, posizioni divergenti da ricondursi in verità più a logiche politiche ed ideologiche che a ragioni di ordine giuridico. Tali misure, ben lungi dal voler stravolgere la disciplina generale mirano a snellire le procedure, consentendo in alcuni casi eccezionali ai coniugi di sciogliere consensualmente e senza il ricorso all'autorità giudicante il vincolo matrimoniale. In proposito, il Ministro manifesta il proprio orientamento contrario all'ipotesi da taluno ventilata di ampliare l'ambito oggettivo di applicazione del provvedimento attraverso l'introduzione nel testo delle norme, già all'esame del Parlamento, in materia di divorzio breve. Per quanto concerne l'articolo 13 del decreto-legge in materia di compensazione delle spese, si esprime favorevolmente a proposte volta a circoscrivere la discrezionalità del giudice in sede di decisione sulle spese. Conclude auspicando che il provvedimento possa essere approvato con il più ampio consenso possibile.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) illustra dapprima l'emendamento 1.1 integralmente sostitutivo dell'articolo 1. Tale emendamento si propone di introdurre nel provvedimento la disciplina organica

delle camere arbitrali, il cui contenuto è peraltro oggetto di un autonomo disegno di legge (Atto Senato n. 1012) a sua firma. Si tratta di una disciplina organica che fra le altre interviene anche sui delicati profili dell'incompatibilità e della quantificazione dei compensi degli arbitri.

Passa poi ad illustrare l'emendamento 6.3 volto a modificare l'articolo 6 in materia di separazione e scioglimento del vincolo matrimoniale. La proposta mira a snellire le procedure vigenti, pur salvaguardando la funzione di controllo pubblico. Egli ritiene infatti che i vincoli matrimoniali sciolti sulla base della disciplina di cui all'articolo 6 rischierebbero di non essere riconosciuti negli ordinamenti di altri paesi europei. Si sofferma poi sull'emendamento 3.24, relativo alla improcedibilità per mancato esperimento nel procedimento di negoziazione assistita. Conclude invitando il Governo ad esprimersi favorevolmente sul proprio emendamento 16.0.5 in materia di fondo unico giustizia e sulla sua proposta di rimodulazione dell'età di quiescenza dei magistrati. Tali misure si rendono quanto mai necessarie per un immediato miglioramento dell'efficienza della giustizia.

La senatrice **FILIPPIN (PD)** illustra gli emendamenti a propria firma riferiti agli articoli 6 e 12. Tali proposte sono volte ad ampliare l'ambito di applicazione delle procedure semplificate di scioglimento del vincolo matrimoniale. A tale ampliamento dell'ambito di applicazione fa riscontro un rafforzamento del controllo pubblico attraverso il vaglio del pubblico ministero.

Le proposte emendative incidono anche sulla questione concernente i patti per i trasferimenti immobiliari.

Conclude soffermandosi sull'emendamento 12.0.1, il quale, provocatoriamente, si propone di intervenire sulla ormai obsoleta disciplina di cui alla legge n. 898 del 1970, rivedendone gli stessi presupposti ispiratori, attraverso un ridimensionamento della rilevanza dell'istituto sul piano dell'ordine pubblico.

Il senatore **GIOVANARDI (NCD)** esprime delusione e preoccupazione per il provvedimento, nella parte in cui, introducendo agli articoli 6 e 12 misure in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, ha destato critiche non solo di ordine politico ma anche di carattere tecnico, come dimostrano gli interventi dei rappresentanti dell'avvocatura e della magistratura nel corso delle audizioni informali svolte per l'istruttoria legislativa. Relativamente a tali norme poi osserva come si tratti di previsioni evidentemente prive dei requisiti, costituzionalmente richiesti, di necessità ed urgenza. Si sofferma quindi sull'emendamento 6.4, il quale interviene sull'istituto della convenzione di negoziazione assistita, salvaguardandone la finalità di velocizzazione delle procedure, ma preservandone il controllo pubblico da parte del tribunale.

Il senatore **FALANGA (FI-PdL XVII)** invita il Governo a valutare con attenzione i propri emendamenti. Ben lungi dal proporsi finalità ostruzionistiche, tali iniziative mirano a migliorare il testo del decreto-legge. In particolare si sofferma sugli emendamenti 1.31 e 1.32 volti ad individuare criteri oggettivi per la designazione degli arbitri. Con riguardo all'articolo 3, si sofferma sull'emendamento 3.10 il quale esclude dall'ambito applicativo dell'istituto la materia del diritto del lavoro. Conclude soffermandosi sull'emendamento 3.31 volto a dirimere i possibili dubbi interpretativi circa il riparto di competenze tra l'istituto del procedimento di negoziazione assistita e quello di mediazione.

La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,10.

Ha la parola il senatore **LO GIUDICE (PD)** che illustra le proposte emendative volte ad aggiungere ulteriori norme dopo l'articolo 12 del decreto-legge in conversione. Si tratta di emendamenti che consentono all'ufficiale giudiziario di raccogliere dichiarazioni giurate e di effettuare accertamenti, constatazioni e ricognizioni dello stato dei fatti e delle cose. Quanto alla disciplina recata dagli articoli 6 e 12, evidenzia come sia necessario introdurre modifiche e semplificazioni alla procedura per lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Al riguardo sarebbe opportuno tener presenti le recenti pronunce della Corte costituzionale che sembrano invitare il Parlamento ad introdurre una nuova disciplina in ambito di divorzio, anche muovendo da questioni particolari quale quella dell'automatico scioglimento del vincolo matrimoniale per causa del mutamento del sesso di uno dei coniugi. Quanto all'ipotesi di inserire nel testo del decreto-legge la

disciplina che tende ad abbreviare i tempi per giungere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritiene che sia giunto il tempo per introdurre una disciplina più agile ed elastica anche al fine di allargare la platea dei cittadini beneficiari delle norme acceleratrici concernenti il divorzio.

Secondo il senatore **BARANI (GAL)** il decreto-legge, per il fatto stesso di avere incontrato resistenze da parte degli esponenti dell'ordine giudiziario, deve pur annoverare disposizioni positive e favorevoli. Per parte propria, le proposte emendative presentate sono concentrate sulla introduzione di forme di negoziazione assistita nelle controversie con la pubblica amministrazione. Talune proposte emendative, inoltre, hanno riguardo alla disciplina che concerne il trattamento dei magistrati. Segnala, tra questi, gli emendamenti 16.14 e 16.15, concernenti il tema delle ferie annuali che spettano agli appartenenti all'ordine giudiziario. Quanto, infine, alle misure concernenti le procedure di semplificazione delle controversie in materia di stato di famiglia, illustra i propri emendamenti 6.12, 6.13 e 6.14, volti ad ampliare la latitudine applicativa delle disposizioni previste dall'articolo 6.

Il senatore **CASSON (PD)** illustra innanzitutto l'emendamento 1.46 concernente gli atti e i documenti relativi al procedimento arbitrale i quali verrebbero esentati dall'imposta di bollo. Norme dello stesso genere riguardano ulteriori sgravi di origine fiscale previsti dallo stesso emendamento 1.46. L'emendamento 1.49 tende a regolare i criteri per l'assegnazione degli arbitrati e ad introdurre il principio della rotazione nel conferimento degli incarichi. Circa gli emendamenti 3.18 e 3.19, rileva che essi introducono norme in materia di lavoro subordinato pubblico e privato. In forza della sua eventuale approvazione, si determinerebbe l'esigenza di sopprimere l'articolo 7 del decreto-legge che riguarda gli istituti di prevenzione della lite sui diritti del prestatore di lavoro. Più in generale, ritiene che l'estensione della negoziazione assistita vada esclusa in materia di lavoro e, a maggior ragione, ritiene opportuna la soppressione dell'articolo 7 del provvedimento d'urgenza che modificherebbe l'articolo 2113 del Codice civile. Ulteriori proposte emendative tendono a prendere atto, in materia di procedimenti relativi allo stato di famiglia e ai rapporti coniugali, dell'assoluta inadeguatezza dell'istituto della conciliazione che è chiaramente un anacronismo che non trova alcuna effettiva applicazione. Ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 13 concernono il giudizio secondo equità e la riduzione dei termini per accelerare il processo civile e modificare la disciplina della comparsa di risposta. Passa, quindi, ad illustrare la portata dell'emendamento 16.11 che fissa la sospensione per le ferie giudiziali dal 6 agosto al 6 settembre, integrando tale modifica con la previsione della sospensione del termine per il deposito dei provvedimenti, salvo per gli affari giudiziari urgenti.

Il senatore **BUCCARELLA (M5S)** illustra innanzitutto i propri emendamenti riferiti alla disciplina dell'arbitrato, rispetto alla quale gli emendamenti 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.19 attengono al rapporto tra controversie devolute all'arbitro unico o ai collegi arbitrali. Seguono ulteriori disposizioni in materia di criteri di nomina ed estrazione degli arbitri, contenute negli emendamenti 1.26, 1.28 e 1.30; questi riguardano l'incompatibilità tra il ruolo di arbitro e le funzioni di consigliere dell'ordine. Sottolinea, in via generale, come occorra prevedere incentivi di carattere economico che favoriscano il ricorso a tali procedure arbitrali rendendole convenienti per la risoluzione delle controversie. In merito alla negoziazione assistita precisa come vada stabilita l'alternatività con la mediazione obbligatoria, al fine di evitare ogni possibile sovrapposizione tra i due istituti. Illustra, quindi, gli emendamenti 6.30 e 6.0.5, entrambi volti a ridurre l'ammontare delle spese per il ricorso alla stessa negoziazione assistita. Alla medesima impostazione è riconducibile l'emendamento 9.0.3, mentre ulteriori proposte emendative sono volte a rimediare all'ipotesi che l'assistenza legale debba essere prestata a titolo gratuito, in favore dei non abbienti, qualora si versi nella condizione di accedere alle procedure semplificate previste dal decreto-legge. Talune proposte emendative, invece, rispondono all'esigenza di ridurre l'impatto delle sanzioni che gravano in capo ai soggetti che manchino di provvedere alle registrazioni e trascrizioni derivanti dal ricorso alla negoziazione assistita. Dopo aver brevemente illustrato l'emendamento soppressivo 12.2 e le successive proposte 12.10, 12.14 e 12.15, rileva che tali proposte sono funzionali a proteggere la condizione del coniuge debole. Prende atto, tuttavia, che dalle parole del ministro Orlando sembra emergere una certa contrarietà all'ipotesi di forme di omologazione o controllo successivo a carattere pubblicistico sulle convenzioni che il decreto-legge riconduce alla autonoma volontà delle parti. Al riguardo, l'emendamento 12.23 muove proprio in direzione opposta, prevedendo che la convenzione acquisti efficacia con l'omologazione del tribunale che provvede in camera di consiglio. Si sofferma, conclusivamente, su alcuni emendamenti volti a contenere gli eccessivi

vantaggi economici che deriverebbero agli ufficiali giudiziari che portano a termine i pignoramenti presso terzi. In tali casi, il tentativo di incentivare gli stessi ufficiali giudiziari rischierebbe di risolversi in una misura punitiva per il debitore esecutato e anche per lo stesso creditore. Conclude soffermandosi sugli emendamenti 16.1 e 16.4 i quali, insieme con il 16.6 e il 16.12, tendono a ridurre o sopprimere gli effetti distorsivi della norma concernente le ferie giudiziarie.

Il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 01.1 volto a riaprire i termini della delega in materia di riordino della geografia giudiziaria. Si dice consapevole che i rischi di improponibilità cui si espone la proposta; tuttavia, non si può negare che la riforma dell'intera articolazione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale è stata foriera di immense disfunzioni che hanno gravato sui cittadini e sulla loro legittima domanda di giustizia. Dà quindi per illustrati gli altri emendamenti 12.0.12, 13.2, 17.0.2, 17.0.3, 19.13, e 19.18 che hanno riguardo, in particolare, al procedimento di esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato, ai criteri di compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca e al tema dell'istanza di concordato per la riscossione dei crediti con il procedimento esecutivo.

Il senatore **D'ASCOLA** (*NCD*) illustra le proprie proposte emendative riferite all'articolo 6 e, segnatamente, l'emendamento 6.17, che si collega al successivo emendamento 12.24. Tale proposta emendativa prevede la comparizione dinanzi al presidente del tribunale del luogo in cui si svolgerà la procedura di negoziazione assistita, al fine di garantire una piena tutela della parte debole dei procedimenti che riguardano lo stato di famiglia. Illustra, quindi, l'emendamento 7.8 che disciplina la facoltà di procedere a negoziazione assistita anche con l'assistenza di un consulente del lavoro. Passa, quindi, ad esporre il contenuto delle proposte emendative in materia lavoristica, tra le quali cita, in particolare, l'emendamento 3.11 con il quale si intende escludere la materia del lavoro tra quelle per le quali si può ricorrere alle misure semplificate allorquando si proponga una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti i 50.000 euro.

Ha quindi la parola la senatrice **STEFANI** (*LN-Aut*), la quale precisa preliminarmente che il proprio Gruppo ha presentato un numero relativamente ridotto di proposte emendative, delle quali tuttavia occorre sottolineare attentamente la portata. Auspica, innanzitutto, che siano presi in attenta considerazione l'emendamento 14.0.2 volto a ridefinire la competenza del giudice di pace, e l'emendamento 14.0.3 recante modifiche agli articoli 637 e 645 del Codice di procedura civile. Illustra altresì gli emendamenti 15.10 e 15.11, volti a incidere sulla disciplina dell'articolo 257-ter, in materia di dichiarazioni di terzi rilasciate al difensore. In via generale, ritiene che le procedure semplificate previste agli articoli 6 e 12 debbano condurre all'elusione del necessario coinvolgimento dei notai; osserva, poi, che, in tema di disciplina della negoziazione assistita e di degiurisdizionalizzazione delle convenzioni di separazione e del procedimento di divorzio, si debba aver riguardo alla tutela delle parti deboli dei rapporti. A sua volta, si sofferma su un proprio emendamento riferito all'articolo 21 del decreto-legge con il quale si intenderebbe conferire una nuova potestà legislativa delegata al Governo in materia di geografia giudiziaria. Infine, dà per illustrati i restanti emendamenti.

Il presidente **PALMA**, non essendovi altri senatori che intendano illustrare gli emendamenti presentati al decreto-legge in conversione, dichiara chiusa tale fase e, ringraziato il ministro Orlando per aver presenziato ai lavori odierni della Commissione, annuncia che il seguito dell'esame delle proposte emendative avrà luogo durante le sedute che verranno convocate all'inizio della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato